

**CIRCOLARE N. 40** del 6 giugno 1961 (Serv.VI - Prot. n. 11/943).

Oggetto: N.C.E.U. - Immobili di pertinenza delle Ferrovie dello Stato.

In relazione a quanto disposto nel III paragrafo della Circolare n. 39 di pari data si trascrivono qui di seguito le circolari della Direzione Generale delle Imposte Dirette ivi richiamate.

Circolare n. 202961 (Div. II) dei 25 settembre 1959:

« Il Ministero dei Trasporti, Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha chiesto che vengano esclusi dall'imposizione tributaria, a decorrere dal prossimo anno, gli immobili di cui appresso, strettamente legati all'esercizio ferroviario: Ponti - Sottovia - Cavalcavia - Acquedotti - Muraglioni di sostegno - Gallerie - Cunette laterali - Chiusure - Stazioni F. S., ivi compresi gli alloggi dei Capi stazione, dei funzionari e degli altri impiegati che per le loro mansioni sono obbligati a risiedere nelle stazioni stesse - Magazzini e depositi merci - Depositi locomotive, automotrici, carrozze ed altro materiale rotabile - Casotti di guardia - Latrine - Dormitori e mense per il personale - Fabbricati ferroviari per officine di qualsiasi natura - Garitte - Fabbricati di ricovero per gru, per automezzi, per il personale lungo la linea e per i depositi di attrezzi, ecc.

I sopra elencati immobili sono stati, a suo tempo, assoggettati all'imposta sul reddito dei fabbricati in relazione alle norme portate dall'art. 10, 2° comma, della legge 11 luglio 1942, n. 843. Questo Ministero riesaminata la questione, è venuto nella determinazione di accogliere la richiesta sopra trascritta, sotto il profilo che la azienda ferroviaria non è soggetta ad imposta di ricchezza mobile in quanto non produce reddito e non già in conseguenza di una esenzione, come prevede l'art. 10, 2° comma, della legge n. 843.

Ciò stante, si prega di impartire istruzione agli Uffici distrettuali delle imposte della Provincia affinché i redditi relativi agli immobili sopra indicati vengano esclusi dai ruoli dal 1° gennaio 1960.

Circolare n. 201906 (Div. II) del 10 maggio 1960:

«Con lettere del 21 agosto e 5 novembre 1959, il Ministero dei Trasporti chiese che venisse esaminata la possibilità di escludere dall'imposizione tributaria - analogamente a quanto è stato disposto per altri impianti ferroviari con la Circolare 25 settembre 1959, n. 202961 - il fabbricato adibito ad Uffici della Direzione generale, sito in Roma, piazza della Croce Rossa e i fabbricati adibiti ad uffici presso i Compartimenti della rete ferroviaria nonché i terreni, le scarpate, i rilevati, i terrapieni, ecc. comunque attinenti all'esercizio ferroviario.

Poiché questa Direzione Generale ritiene accagliabile la predetta richiesta in virtù delle disposizioni contenute negli art. 49, 62, 69 e 72 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, si prega di impartire disposizioni agli Uffici distrettuali delle imposte della Provincia, affinché provvedano allo sgravio dell'imposta relativa agli immobili su indicati a far tempo dal 1° gennaio 1960».

In conseguenza della esclusione degli immobili suddetti dall'imposizione tributaria, si ravvisa la opportunità che in avvenire l'accertamento al nuovo Catasto edilizio urbano non venga più esteso a quelli aventi carattere di manufatto in senso tecnico, quali ponti, gallerie ecc. ma sia limitato ai fabbricati veri e propri nel senso corrente della parola, cioè agli immobili destinati al ricovero di persone o cose.

Fabbricati veri e propri nel senso corrente della parola, cioè agli immobili nella circolare a cui la presente fa seguito.

Si prega di accusare ricevuta dando assicurazione di adempimento.

Il Direttore generale: ANTONUCCI